



# Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2 del 29/01/2021

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 20:00, con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e del decreto sindacale **n. 9 del 29/10/2020**, convocato dal Sindaco, con invito n. 1032 del 22.01.2021 recapitato via mail ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal SINDACO - Campana Piera e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE - Caterina Tedeschi.

La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Breganze.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

| Cognome e Nome       | Presente | Assente<br>Giustificato | Assente<br>Ingustificato |
|----------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| CAMPANA Piera        | X        |                         |                          |
| BRIAN Anna           | X        |                         |                          |
| PIGATO Chiara        | X        |                         |                          |
| CRIVELLARO Francesco | X        |                         |                          |
| PRAVATO Amerita      | X        |                         |                          |
| STEVAN Enrico        | X        |                         |                          |
| POLI Devis           | X        |                         |                          |
| VICENTINI Paolo      | X        |                         |                          |
| NICHELE Flavio       | X        |                         |                          |
| XAUSA Manuel         |          | X                       |                          |
| COVOLO Silvia        | X        |                         |                          |
| FARESIN Maria Teresa | X        |                         |                          |
| FARESIN Daniele      | X        |                         |                          |

Presenti: 12 Assenti: 1

Assessori non Consiglieri:

| Cognome e Nome       | Presente | Assente |
|----------------------|----------|---------|
| SILVESTRI Sebastiano | X        |         |
| PONCATO Francesca    | X        |         |
| FARESIN Francesco    | X        |         |
| PARISE Cinzia        | X        |         |

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopracitato.

Comune di Breganze – Deliberazione n. 2 del 29/01/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Presenti n. 12      Assenti n. 1

**II SINDACO – Presidente avv. Piera Campana** relaziona sull'argomento inserito al punto n. 2 dell'ordine del giorno. Preliminarmente ringrazia il personale dell'Area Finanziaria che ha redatto il Regolamento, comunica che le aliquote sono state fissate in modo dettagliato e osserva che il Regolamento non avrà un grosso impatto sui cittadini.

Comunica che il Canone Unico patrimoniale previsto dai commi 816-847 della Legge 160/2019 che entrerà in vigore dal 01.01.2021, farà uscire di scena un folto gruppo di tributi locali minori: tassa e/o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle Pubbliche affissioni, canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, canone per l'occupazione del suolo stradale. L'unica novità è che il canone unico mercatale sostituirà la Tosap e/o Cosap e la TARI. Il nuovo canone avrà natura patrimoniale e non tributaria, con la conseguenza che la competenza su eventuali controversie non sarà delle commissioni tributarie provinciali ma dei tribunali oltre a minori vincoli in ambito di esenzione e/o agevolazioni o maggiorazioni rispetto al tributo.

Il Canone è unico ma si basa su due autonomi presupposti (comma 819, legge n. 160/2019), uno relativo all'occupazione di suolo pubblico e l'altro sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Che si tratti di due prelievi autonomi, anche se governati da identiche norme procedurali, lo dice il legislatore, laddove al comma 820 precisa che «l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma». Questo implica che la modalità di gestione non deve obbligatoriamente cambiare come si suppose inizialmente. Se il Comune ha in gestione diretta l'ex Tosap e in concessione l'ex imposta di pubblicità, non c'è obbligo di affidare tutto all'esterno potendo continuare a gestire internamente una parte del canone patrimoniale.

Questa ultima problematica è stata infatti definitivamente chiarita dalla circolare del MEF il 18 dicembre u.s. n. 9.

Il nuovo canone prevede due tariffe: una annuale per le occupazioni che si protraggono continuativamente per l'intero anno solare e temporanea/giornaliera per quelle realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune.

Le tariffe standard sono previste dalla normativa che ha istituito il canone e sono determinate, dal legislatore, per fasce di abitanti e sono state determinate assicurando un duplice interesse: quello dell'ente di assicurare lo stesso gettito delle imposte e tasse sostituite e così mantenendo l'equilibrio di bilancio e di assicurare una equa e coerente politica tributaria in capo ai contribuenti in linea con gli anni precedenti.

Pertanto, partendo dalle tariffe standard prevista nella legge si è provveduto a calibrarle, applicando gli eventuali correttivi (maggiorazioni o diminuzioni o esenzioni) previsti dalla normativa, in modo tale da far sì che rispondessero alla duplice esigenza di assicurare il gettito nel bilancio dell'ente ed approvare tariffe ed aliquote in linea con le precedenti.

Rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari sui tributi minori ora sostituite dal presente regolamento sul canone unico patrimoniale cambiano le scadenze dei pagamenti del canone non più entro il 31 gennaio, ma entro il 31 marzo, così come pure le scadenze del canone rateizzate sempre alla fine di ogni trimestre.

Infine la modalità di gestione del canone nelle sue varie componenti, in assenza di una prescrizione normativa espressa, deve essere rimessa all'ambito della potestà organizzativa comunale. Anche il canone mercatale non deve necessariamente scaturire in un autonomo regolamento, visto che non c'è nulla da disciplinare sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni o concessioni. Queste non sono materie di competenza del Servizio tributi o del regolamento in questione, perché attengono alla più complessa disciplina del commercio, che soggiace anche alle varie norme regionali. Ciò che è stato fatto con questo regolamento è quello di stabilire le tariffe di occupazione, graduate a seconda della tipologia, durata, superficie e ogni altro parametro ritenuto rilevante dal Comune agli articoli preposti per il canone mercatale.

*copia*

*Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti.*

Consigliere comunale Faresin Daniele. Preannuncia il voto favorevole e si scusa per non aver partecipato alla Commissione consiliare.

Consigliere comunale Covolo Silvia. Conferma il voto favorevole del gruppo e si complimenta con l'Amministrazione e con il personale dell'ufficio finanziario per aver già redatto il Regolamento, non è da tutti aver già disciplinato il nuovo canone. Ricorda che si auspicava in un rinvio dell'entrata in vigore del canone unico patrimoniale, a tale riguardo ricorda che era stato presentato un emendamento a livello statale, ma purtroppo non è stato accolto.

Consigliere comunale Crivellaro Francesco. Preannuncia il voto favorevole e ringrazia l'ufficio finanziario per il lavoro svolto, Breganze è uno dei primi comuni ad adempiere.

Sindaco ringrazia e dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e chiede al Consiglio di votare.

Con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante si approva la proposta di deliberazione:

Presenti: n. 12 Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

Ad unanimità.

Inoltre, con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante si approva l'immediata eseguibilità:

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

Ad unanimità.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il*

*canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

*- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*

*- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

*- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede quanto segue:

*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- ☐ Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs 507/93 approvato con delibera di CC n.45 del 15.06.1994 e s.m.e.i;
- ☐ Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato con delibera di CC n.40 del 28.06.1996 e s.m.e.i.
- ☐ Delibera di GM nn. 8/2006, 15/2007 e 21/2008 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP come confermate annualmente in sede di approvazione delle tariffe dei servizi comunali per il Bilancio di previsione;
- ☐ Delibera di GM n.15 del 05.02.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) come confermate annualmente in sede di approvazione delle tariffe dei servizi comunali per il Bilancio di previsione;

DATO ATTO che alla Ditta ICA srl con sede a La Spezia è stato affidato in concessione il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativo contenzioso, a canone annuo fisso, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2021;

VISTO che, alla luce dell'art. 1 Comma 846 della L. 160/2019 "Gli enti locali possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”;

VISTA tuttavia la recentissima risoluzione n. 9 del 18 dicembre 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che se, alla data del 31 dicembre, il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell'ICPDPA a un soggetto esterno, nulla esclude che il Comune possa mantenere detta distinzione;

RITENUTO di avvalerci di quanto stabilito dalla circolare sopra meglio specificata mantenendo per l'anno 2021, la gestione separata del canone lasciando in concessione alla ditta ICA SRL la gestione dell'ICPDPA e la gestione diretta al Comune della ex TOSAP;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale composto da 50 articoli contenenti i seguenti punti principali:

- ☐ Disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019
- ☐ Disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico e per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune, nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- ☐ Definisce, in sede di prima applicazione, il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della

giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti, la disciplina delle esenzioni e riduzioni

- ☐ Disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93, solo fino al 1° dicembre 2021
- ☐ Norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- ☐ ALLEGATO 1: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico patrimoniale.
- ☐ ALLEGATO 2: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; e il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 (Atto nr 3 dell'8.01.2021, agli atti);

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 e commi 837-845, composto di n. 50 articoli comprensivo dei seguenti allegati 1 e 2, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di CC n.45 del 15.06.1994 e s.m.e.i;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato con delibera di CC n.40 del 28.06.1996 e s.m.e.i;
  - Delibera di GM nn. 8/2006, 15/2007 e 21/2008 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP come confermate annualmente in sede di approvazione delle tariffe dei servizi comunali per il Bilancio di previsione;
  - Delibera di GM n.15 del 05.02.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) come confermate annualmente in sede di approvazione delle tariffe dei servizi comunali per il Bilancio di previsione;
5. di dare atto che la Giunta Comunale procederà all'aggiornamento annuale delle tariffe del nuovo canone patrimoniale istituito con il presente regolamento nel rispetto dello stesso e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che, la gestione del canone unico patrimoniale avverrà secondo quanto stabilito dalla circolare MEF del 18.12.2020 n 9 mantenendo l'attuale e vigente modalità;
7. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
8. di dichiarare con la sopra riportata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare immediato seguito a quanto previsto nello stesso.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI  
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI  
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

---

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**

**F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco**  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

**Il Segretario Comunale**

**F.to Tedeschi dott.ssa Caterina**  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 02/03/2021 al giorno 16/03/2021.

**Il Segretario Comunale**

**F.to Tedeschi dott.ssa Caterina**  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 02/03/2021

**Il Segretario Comunale**

**F.to Tedeschi dott.ssa Caterina**  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 02/03/2021

**AREA N.1**

**AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

**SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA**

**DEMOGRAFICA ED ELETTORALE**

**istruttore amministrativo**

**Paolo Crestani**